

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con delibera C.C. n. 24 del 27.04.2006

Modificato con delibere C.C. n. 88 del 29.11.2012 e n. 63 del 27.7.2016 e n. 22 del 15.5.2018

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.
2. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso agli impianti.

Art. 2 - Impianti sportivi comunali

1. L'Amministrazione comunale e la Consulta comunale sullo sport, disciplinata dal presente Regolamento, si riuniscono periodicamente allo scopo di assicurare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, la concertazione delle indicazioni di politica sportiva ed il flusso delle informazioni tra Consulta e Amministrazione comunale.
2. L'Amministrazione comunale ha il compito di programmare e coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali, nonché di adottare i provvedimenti necessari per l'utilizzazione, ispirandosi al principio del massimo utilizzo.
3. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso il Settore Front Office. Quest'ultimo provvede agli interventi necessari per garantire la funzionalità dell'impianto o per migliorare il servizio offerto.

Art. 3 - Utilizzatori degli Impianti

1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:
 - a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche;
 - b) Enti di Promozione sportiva;
 - c) Discipline sportive associate;
 - d) Federazioni Sportive Nazionali;
 - e) Istituzioni scolastiche;
 - f) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - g) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - h) Singoli cittadini nel caso in cui rimangano disponibilità di orario, privilegiando le fasce protette.

TITOLO II CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 4 - Principi generali

1. La forma di concessione in uso degli spazi per ciascun impianto è individuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
2. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi:
 - a) in uso annuale;
 - b) in uso straordinario;
 - c) in gestione.

3. A tutti i concessionari degli spazi, qualunque sia la forma di concessione, si applica il titolo IV del presente Regolamento.
4. Le concessioni per l'utilizzo annuale o straordinario potranno essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni o di eventi di particolare interesse per la comunità e di importanza sportiva, politica ricreativa e culturale organizzate sia dall'Amministrazione Comunale che da Società Sportive o da altri Enti e Associazioni, previo consenso e/o la partecipazione dell'A.C. provvedendo a ricercare, ove è possibile, soluzioni alternative in accordo tra le Società interessate e l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Concessione in uso annuale:

criteri per l'assegnazione degli spazi e modalità di concessione

1. Ai fini della programmazione di cui all'art. 2 e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
2. Prioritariamente all'assegnazione in concessione annuale, vengono valutate le esigenze delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'orario scolastico, nonché la necessità di utilizzo di impianti per attività dell'Amministrazione comunale, anche programmate a livello intercomunale o sovracomunale, od attività istituzionale di altri soggetti pubblici.
3. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere assegnato sulla base dei punteggi derivanti dai seguenti criteri, utili a valutare anche la priorità di scelta dell'orario e la quantità di ore a disposizione:

A) Importanza della società sportiva. Max punti 30

A1) Affiliazione al CONI : Punti 5

A2) Società attiva e con sede a Monsummano da oltre 30 anni Punti 5
 Come sopra da oltre 20 anni " 4
 Come sopra da oltre 10 anni " 3
 Come sopra da oltre 5 anni " 2
 Come sopra da oltre 2 anni " 1

A3) Livello quadro tecnico
 Allenatori tecnici internazionali e docenti Punti 4
 Allenatori tecnici federali terzo livello " 3
 Allenatori tecnici federali secondo livello " 2
 Allenatori tecnici federali primo livello " 1

A4) Attività agonistica:
 A livello nazionale serie A o analoga categoria Punti 10
 A livello nazionale serie B o analoga categoria " 8
 A livello regionale/nazionale serie C o D o analoga categoria " 6
 A livello regionale o promozione o analoga categoria " 4
 A livello provinciale " 2

A5) Titoli e vittorie a livello internazionale/olimpico Punti 4
 Titoli e vittorie a livello nazionale " 3
 Titoli e vittorie a livello regionale " 2

A6) Scuola sportiva certificata: Punti 2

B) Gruppi ed Associazioni sportive che svolgono attività rivolte ai disabili ed agli anziani: punti 10

C) Importanza per la popolazione locale: max punti 25

C1) n. utilizzatori impianti Monsummano Terme: Punti da 0 a 15
Da assegnare proporzionalmente al n. tesserati, calcolo fra 1 e 250

C2) percentuale iscritti residenti a Monsummano sup. al 70% Punti 10
Percentuale iscritti residenti tra 50 e 69% Punti 5
Percentuale iscritti residente tra 30 e 49% Punti 2
Al di sotto nessun punteggio

D) Discipline non presenti Punti 4
Viene attribuito un punteggio di 4 punti alle discipline per il primo anno in cui discipline non presenti negli impianti comunali vengono effettuate. Si attribuisce lo stesso punteggio in caso di discipline presenti ma con utenti di genere diverso (esempio squadre femminili se precedentemente presenti solo squadre maschili)

E) Altri meriti: max. punti 13

E1) Organizzazione tornei ed eventi sportivi sul territorio
a carattere nazionale Punti 5
A carattere regionale Punti 3
A carattere provinciale Punti 2

E2) Organizzazione eventi sportivi per le scuole Punti 2

E3) Organizzazione eventi sportivi per il volontariato Punti 2

E4) Organizzazione eventi sportivi per i disabili, anche assieme a normodotati
Punti 4

4. I punteggi di cui alle voci A4, A5, A6, A7, C2 ed E1 vengono attribuiti in via esclusiva e non sono cumulabili all'interno della singola voce
5. Nessuna società sportiva può avere assegnato oltre il 35% delle ore disponibili per ciascuna tipologia di impianto; le deroghe sono possibili solo a condizione che non ci siano altre richieste relativamente ai medesimi impianti da parte di società del territorio comunale.
6. Gli impianti sportivi al chiuso sono assegnati in via prioritaria per l'uso delle discipline da svolgere in palestra (pallacanestro, pallavolo, karate, ecc.).
7. Le Società/Associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Monsummano Terme hanno la priorità.
8. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a Società/Associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
9. Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 3 dovranno farne richiesta entro il 31 maggio di ciascun anno al concessionario degli impianti, che provvederà a pubblicare entro il 2 maggio apposito avviso sul proprio sito e su quello del Comune. La richiesta deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal concessionario e deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dall'atleta

singolo. Devono essere indicate le ore richieste, gli impianti preferiti, giorni ed orari di preferenza.

10. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.
11. Il gestore degli impianti o, in sua assenza, il Settore Front Office, programma l'uso degli spazi entro il 30 giugno di ciascun anno, previo parere vincolante dell'Amministrazione comunale. Entro il 20 giugno il gestore degli impianti trasmette al Settore Front Office la bozza di programmazione annuale insieme alle domande per le dovute verifiche.
12. Qualora rimangano spazi disponibili, gli stessi potranno essere assegnati anche a singoli cittadini o a gruppi non organizzati.
13. Il mancato utilizzo dell'impianto assegnato per un periodo superiore a 30 giorni comporta la decadenza dall'assegnazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto fino alla decadenza.

Art. 6 - Concessione per uso straordinario

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art. 5, possono essere autorizzate dal Settore Front Office o dal gestore, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione comunale.
3. Il Settore Front Office ha facoltà di disporre o richiedere la sospensione temporanea, la modifica o la revoca di orari e turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti; in tal caso il Soggetto utilizzatore non corrisponde all'Amministrazione Comunale la tariffa stabilita per le ore non usufruite.

Art. 7 - Concessione in gestione

1. Ciascun Impianto sportivo indicato al precedente articolo 1 può essere concesso in totale gestione, secondo le modalità definite dal disciplinare di gara e/o dalla convenzione.

TITOLO III CONCESSIONE DELLA GESTIONE A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PROCEDURA

Art. 8 - Principi generali

1. La Giunta comunale individua preventivamente gli impianti sportivi che intende gestire mediante affidamento a terzi, di cui all'art. 3, predisponendo apposito bando e disciplinare d'uso.
2. Per l'individuazione del gestore, quando di tratti di concessione di servizi, deve essere indetta, singolarmente per ciascun impianto o congiuntamente per più impianti, apposita procedura negoziale, previa sollecitazione ad evidenza pubblica, tra i Soggetti di seguito elencati:

- a) Società e/o Associazioni Sportive dilettantistiche;
 - b) Enti di promozione sportiva;
 - c) Discipline sportive associate;
 - d) Federazioni sportive nazionali.
3. Qualora l'affidamento in gestione ai Soggetti indicati ai precedenti commi 1 e 2 abbia dato esito negativo l'Amministrazione comunale può valutare di affidare la gestione degli impianti a soggetti diversi.
 4. La durata massima dell'affidamento in gestione di un impianto a terzi non può superare anni 20 (venti), fermo restando che la più puntuale quantificazione dei tempi di durata dell'affidamento è rinviata ai relativi bandi ad evidenza pubblica, tenendo conto degli investimenti eventualmente richiesti al soggetto affidatario/ concessionario o dallo stesso proposti in fase di negoziazione.
 5. I capitolati di gara e le convenzioni disciplinano a chi fanno carico gli oneri per le manutenzioni ordinaria e straordinaria degli impianti, per migliorie e nuovi investimenti.

Art. 9 - Condizioni di gestione

1. Il Gestore ha tutte le competenze gestionali.
2. Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sono stabilite dall'Amministrazione comunale, di comune accordo con il gestore, al quale compete l'introito delle stesse.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di controllare e verificare l'attività nonché il corretto esercizio dell'attività contabile relativamente alla gestione dell'impianto.
4. L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
5. Il Gestore si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti.

Art. 10 - Convenzione e Contratto di servizio

1. La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione, che può essere integrata da un contratto di servizio.
2. La convenzione disciplina gli obblighi del gestore, in conformità con il capitolato di gara.
3. Il contratto di servizio deve garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi; ad avere un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; alla pubblicità degli orari di apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate; all'erogazione del servizio con adeguati standards di qualità ed efficienza.

Art. 11 - Manutenzione ordinaria

1. Il Gestore è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese a garantire le seguenti attività:
 - a) custodia impianti, ivi comprese le aree esterne;
 - b) pulizia impianti;
 - c) manutenzione ordinaria degli impianti, dei loro arredi ed attrezzature, nonché dei marciapiedi ad essi prospicienti e delle eventuali aree adiacenti destinate a verde, come meglio dettagliato nelle convenzioni di concessione.
2. Sono a carico del gestore le spese relative all'energia elettrica a qualsiasi uso destinata, al Gas metano per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, alla fornitura dell'acqua, alla Tari e le spese relative all'impianto e all'esercizio del telefono.
3. Il Gestore deve nominare il Responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, nonché alla Legge 46/90 art.10 e di predisporre il piano di sicurezza e di nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18.04.1996. Egli si assume inoltre ogni onere in relazione alla completa

applicazione e al rispetto del D.Lgs.19/9/94 n.626 e successive modificazioni.

4. Il Gestore deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che l'Amministrazione comunale invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.
5. La convenzione di affidamento della gestione può contenere ulteriori specificazioni ed integrazioni.

Art. 12 - Manutenzione straordinaria e attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria, qualora ciò sia previsto dalla convenzione.
2. In tal caso, il Gestore ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria all'Amministrazione comunale.
3. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al Gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.
4. La convenzione di affidamento della gestione può contenere ulteriori specificazioni ed integrazioni.

Art. 13 - Revoca e diritto all'informazione

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico per gravi inadempienze, per mancata manutenzione dell'impianto, senza che il Gestore nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
2. Il Gestore ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Art. 14 - Personale adibito all'impianto

1. Il Gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
2. Deve, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e, pertanto, espressamente solleva l'Amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.
3. Il Gestore deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto della concessione, ivi compresi gli atti vandalici.
4. Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il Gestore di cui al comma precedente, ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze di Polizia.

Art. 15 - Manifestazioni al pubblico

1. Resta a totale carico del Gestore il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere alla competente Commissione di Vigilanza.
2. Il Gestore risponde nei confronti dell'Amministrazione comunale per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il Gestore deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio

- antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.
 5. Il presente articolo si applica anche alle concessioni per l'utilizzazione di spazi ai sensi del titolo II del presente Regolamento, qualora vengano svolte manifestazioni al pubblico.

TITOLO IV UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEGLI IMPIANTI

Art. 16 - Uso dell'impianto

1. Il Soggetto utilizzatore risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate. Di seguito, quando ci si riferisce all'Amministrazione Comunale deve intendersi anche l'eventuale gestore qualora concessionario del servizio di gestione degli impianti o del singolo impianto.
2. Il mancato rispetto del presente Regolamento o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale comporta la decadenza della concessione dell'uso degli spazi.
3. Il Soggetto utilizzatore deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. Il Soggetto utilizzatore autorizzato all'uso degli impianti dovrà sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
5. E' consentito l'ingresso all'impianto:
 - agli Atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
 - agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico;
 - al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso.
6. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
7. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
8. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente all'Amministrazione comunale.
9. La programmazione annuale o mensile, le tariffe d'uso dell'impianto nonché il presente Regolamento devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

Art. 17 - Pubblicità e Pubblico

1. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico della Società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, se dovuta, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente Regolamento.

2. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 18 - Divieto di sub - concessione

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo il Soggetto utilizzatore può consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale ovvero dal gestore previa parere vincolante dell'Amministrazione.

Art. 19 - Rispetto degli impianti ed attrezzature

1. Il Soggetto utilizzatore è obbligato ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza possibile nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti.
2. Il Soggetto utilizzatore è tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo Soggetto che ha utilizzato la struttura.
3. Il Soggetto utilizzatore si assume inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 20 - Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, il Soggetto utilizzatore deve provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il Soggetto utilizzatore deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il Soggetto utilizzatore deve dare comunicazione all'Amministrazione comunale per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Art. 21 - Tariffe d'uso

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte del Soggetto utilizzatore il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dell'Amministrazione comunale, in base ai seguenti criteri di massima:
 - a) tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione del Comune, con differenziazioni per fasce di età;
 - b) tenendo conto della tipologia dell'impianto, delle attività o delle manifestazioni che verranno svolte nello specifico impianto;

- c) tenendo conto dell'aumento del costo della vita, secondo l'indice ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ovvero ogni qualvolta l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno nella misura che essa intenderà definire.
2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente all'Amministrazione comunale sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi. L'emissione della nota di addebito e/o fattura da parte dell'Amministrazione comunale deve essere effettuata entro il mese successivo a quello di utilizzo dell'impianto.
 3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
 4. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva, per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, i versamenti effettuati saranno rimborsati.
 5. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati e/o particolari soggetti o per specifiche discipline possono essere stabilite dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione delle tariffe. Potranno essere considerati esenti dal pagamento delle tariffe per l'utilizzazione di impianti sportivi i ragazzi fino a 14 anni di età compiuti e le società sportive che hanno iscritti esclusivamente in tale fascia di età purché l'attività sia gratuita. In tal caso, le società sportive dovranno fornire al Comune l'elenco degli iscritti/tesserati con nome, cognome e data di nascita entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
 6. Per avere diritto a riduzioni ed esenzioni è necessario che almeno l'80% degli utilizzatori dell'impianto rientrino nella corrispondente fascia d'età.

Art 22 - Penalità

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione per l'utilizzo dell'impianto:
 - *Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto, fatte salve eccezionali deroghe autorizzate dall'Amministrazione comunale;
 - *la ripetuta violazione delle norme previste nel presente Regolamento.
2. In caso di danni od atti vandalici da parte di utenti appartenenti ad un'Associazione, l'utilizzo dell'impianto è sospeso, a seconda della gravità, da un minimo di sette giorni al massimo di tre mesi, fermo restando il risarcimento del danno
3. Qualora i danni od atti vandalici siano avvenuti da parte di alunni delle scuole, il provvedimento di sospensione viene definito dal Concessionario in accordo con l'Amministrazione comunale e con la dirigenza dell'istituto interessato.

Art. 23 - Vigilanza e Controllo

1. L'Amministrazione comunale, con proprio personale, vigila sull'osservanza del presente Regolamento, con ampi poteri ispettivi.
2. Il potere ispettivo di cui al precedente comma, viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali e agli impianti.
3. Nell'ambito del potere ispettivo, il personale comunale può chiedere informazioni sul funzionamento ed il gradimento dei servizi gestiti, al Soggetto utilizzatore o Gestore, al personale di questi, agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e, più in generale, al pubblico.
4. L'Amministrazione comunale può svolgere indagini anche nella forma di questionari.
5. L'Amministrazione comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i Soggetti utilizzatori o gestori si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
6. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa competere all'Amministrazione comunale, i Soggetti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque

entro 5 (cinque) giorni alle disposizioni che sono impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà del Comune.

7. Negli impianti sportivi e luoghi aperti al pubblico, in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia Urbana vigenti per le aree pubbliche.

TITOLO V CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT

Art. 24 - Obiettivi e Competenze

1. Il Comune di Monsummano Terme riconosce lo sport come servizio sociale e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela di miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.
2. Per realizzare tali scopi è istituita la Consulta comunale sullo sport, organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive, politiche, sociali ed educative della città.
3. La Consulta dello Sport è organo consultivo dell'Amministrazione comunale e contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna unicamente al "Consiglio Comunale" la funzione di indirizzo e programmazione.

Art. 25 - Composizione

1. La Consulta comunale dello Sport è composta da:
 - a) il Sindaco, o suo delegato, che svolge le funzioni di Presidente;
 - b) un Rappresentante per ogni Società sportiva operante sul territorio che usufruisce degli impianti comunali;
 - c) un rappresentante per ogni Ente di promozione sportiva o Associazione di tempo libero riconosciuta dal CONI operante sul territorio comunale;
 - d) un Rappresentante per ogni Istituzione scolastica presente sul territorio.
2. Possono essere invitati i rappresentanti di enti locali Associazioni, Istituzioni, Enti Pubblici e Privati che abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione, nonché esperti di impiantistica sportiva, esperti di problemi fiscali dello sport, ecc.

Art. 26 – Convocazione

1. La Consulta è convocata dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta si presenti la necessità.
2. Di ogni seduta è compilato un verbale a cura del Segretario.
3. La convocazione dovrà essere inviata almeno 5 giorni prima della seduta prevista, con allegato l'ordine del giorno da trattare.

Art. 27 - Svolgimento seduta

1. La Consulta, presieduta dal Presidente, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
3. La Consulta adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti al momento della votazione.
4. Le riunioni della Consulta sono pubbliche.

Art. 28 - Competenze

1. La Consulta, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 24:
 - a) esprime pareri di indirizzo generale che l'Amministrazione Comunale potrà tradurre in proposte operative;

- b) formula analisi ed esprime pareri su problemi generali dello sport, quali la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli, promozione dell'associazionismo sportivo;
- c) esprime pareri su realizzazioni di nuovi impianti e sulla promozione dell'attività sportiva all'interno del sistema scolastico;
- d) esprime pareri per la sensibilizzazione delle forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche dello sport;
- e) esprime pareri per il miglior utilizzo degli impianti sportivi;
- f) esprime pareri sulle iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini;
- g) esprime pareri per rafforzare i rapporti con il mondo della scuola di qualunque ordine e grado.

Art. 29 - Sede e funzioni di segreteria

1. La sede della Consulta dello Sport è presso la Residenza municipale.
2. Le funzioni di Segreteria dell'organo della Consulta sono svolte da un dipendente del Servizio Sport.
3. Il Segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale.
4. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e viene approvato nella seduta successiva: copia dello stesso viene inviata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, nonché depositato in originale in Segreteria
5. Le spese per il funzionamento della Consulta faranno carico al Bilancio Comunale.

Art. 30 – Incompatibilità

1. Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano disonorato lo sport mediante atti illeciti e per questi siano stati puniti dalla giustizia ordinaria o da quella sportiva a pene superiori al periodo per ottenere i benefici della sospensione condizionale della pena in caso di reato penale e a più di 3 anni in caso di provvedimenti disciplinari sportivi.
2. In caso di provvedimenti delle Federazioni nei confronti di membri della Consulta, il Presidente attiverà una commissione di disciplina, che, udite le parti, giudicherà in modo insindacabile.

Art. 31- Disposizioni transitorie e finali

1. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, si intendono abrogate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 137 del d.lgs. 267/2000.
3. In sede di prima applicazione, per il solo anno 2018, il termine di cui all'art. 5 comma 9 relativo alla presentazione delle richieste è prorogato al 30 giugno, e tutti gli altri termini di cui al comma 9 ed 11 dell'art. 5 sono prorogati di 30 giorni.